



TRIBUNALE DI UDINE e CONSIGLIO NOTARILE DI UDINE E TOLMEZZO

PROTOCOLLO D'INTESA NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE PER IL DEPOSITO DEGLI ATTI E PER GLI INVENTARI

Il TRIBUNALE DI UDINE, con sede in Udine al Largo Ospedale Vecchio n. 1, in persona del Presidente pro tempore dott. Paolo Corder

e

il CONSIGLIO NOTARILE DI UDINE E TOLMEZZO, con sede in Udine Via Bertaldia n. 70, in persona del Presidente pro tempore dott. Guido Spanò di San Giuliano

ritenuto opportuno definire modalità di collaborazione finalizzate a favorire la migliore definizione dei procedimenti di volontaria giurisdizione, valorizzando i moderni strumenti informatici e la capillare presenza sul territorio del Notai;

considerato che i Notai sono soggetti abilitati al deposito a mezzo del sistema informatico in uso presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione (SICID);

considerato che l'utilizzo di tale applicativo consente di semplificare e velocizzare il flusso delle comunicazioni tra Tribunale e Notai e permette di realizzare economie di impiego del personale amministrativo;

richiamato l'art. 769 c.p.c. secondo cui l'inventario può essere chiesto al Tribunale dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed è eseguito dal Cancelliere del Tribunale o da un Notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal Tribunale;

richiamato l'art. 68 c.p.c. secondo cui nei casi previsti dalla legge o quando ne sorga necessità, il Giudice, il Cancelliere o l'Ufficiale Giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che non è in grado di compiere da sé solo e il Giudice può commettere a un Notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge;

considerato che la nomina del Notaio da parte del Giudice del Tribunale per la redazione dell'inventario ai sensi degli artt. 769 e 68 c.p.c. contribuisce anch'essa a migliorare l'impiego del personale amministrativo, comunque destinato a redigere gli inventari, potendosi fruire della presenza capillare sul territorio dei Notai, aspetto quest'ultimo da valorizzare pure per evitare l'eccessiva mobilità dei Notai medesimi;

convengono quanto segue

- 1- a far data dall'1 giugno 2022 i Notai provvederanno al deposito dei ricorsi (e loro integrazioni ed allegati) di volontaria giurisdizione nonché degli atti di rinuncia ed accettazione beneficiata dell'eredità e degli inventari di eredità per la loro iscrizione nel Registro delle Successioni mediante deposito a SICID (con i ricorsi verrà depositato anche il file del ricorso in formato word o comunque modificabile), i versamenti dei contributi unificati verranno fatti a mezzo pagamento telematico ed il pagamento dell'imposta del bollo verrà effettuato mediante Mod. F23, ovvero mediante modalità telematica ovvero con le altre modalità consentite dalla legge;
- 2- a far data dall'1 giugno 2022 il Giudice del Tribunale procederà, ex artt. 769 e 68 c.p.c., alla nomina del Notaio per la redazione dell'inventario sentito il CONSIGLIO NOTARILE DI UDINE E TOLMEZZO che suggerirà il nominativo del Notaio disponibile dandone comunicazione al Giudice del Tribunale entro 7 giorni dalla richiesta. Rimane salva la valutazione del Giudice circa l'opportunità di nominare per la redazione dell'inventario un cancelliere. Il Tribunale inserirà nei modelli per la redazione dei ricorsi di volontaria giurisdizione in materia successoria la dichiarazione di parte ricorrente di non volersi avvalere della facoltà di cui all'art. 769 c. 4 c.p.c. di nomina diretta del Notaio (ove all'eredità non siano stati apposti i sigilli);
- 3- rimangono a carico del richiedente l'inventario le spese e gli onorari notarili ed il richiedente assumerà l'obbligo del relativo pagamento con la richiesta della nomina prevista dall'art. 769 del c.p.c..
 - Il compenso del Notaio incaricato dell'inventario e dell'eventuale altro Notaio previsto dall'art. 772 del c.p.c. verranno liquidati dal Giudice conformemente ai criteri ed ai termini di cui all'art. 13 del D.M. 30.05.2002 e, se del caso, all'art. 52 del T.U. 115/2002, previo visto del Consiglio Notarile;
- 4- qualora il Notaio debba avvalersi, per la redazione dell'inventario, di uno o più stimatori, ex art. 773 c.p.c., il compenso di questi ultimi verrà liquidato dal Giudice ex art. 13 del D.M. 30.05.2002 e, se del caso, l'art. 52 T.U. 115/2002;
- 5- prima dell'inizio delle operazioni di inventario il richiedente dovrà:
 - consegnare al Notaio un elenco dei soggetti che hanno diritto a partecipare all'inventario ex art. 771 cpc (nominativi ed indirizzi della residenza o del domicilio eletto);
 - versare al Notaio a titolo di deposito spese la somma di euro 600 (imposta registro €. 200 imposta di bollo €. 45 Tassa Archivio €. 9,10, bollo per copia € 48,00, deposito in cancelleria €. 16,00, anticipo spese, onorari e Cassa Nazionale del Notariato € 281,90);
- 6- con cadenza annuale, si terrà una riunione tra i firmatari del presente Protocollo finalizzata a verificare l'andamento del Protocollo, nonchè la possibilità di aggiornare e/o modificare il Protocollo, al fine di adattarlo a esigenze sopravvenute o meglio valutate con l'uso dello stesso;
- 7- il presente Protocollo viene depositato presso la segreteria di presidenza per la consultazione;
- 8- alcun onere finanziario resta a carico del Tribunale per l'esecuzione del presente protocollo;

9- il presente Protocollo ha validità di anni tre dal 01.06.22 e potrà essere prorogato con l'assenso delle parti.

Udine, 12 maggio 2022

Per il Tribunale di Udine

il Presidente

dott. Paolo Corder

Per il Consiglio Notarile di Udine e Tolmezzo

Il Presidente

dott. Guido Spanyo di Sam Giuliano